

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Cod. Fiscale e P.Iva 00123470312

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA

Vista la domanda avanzata in data 19/03/2024 al prot. n. 5702 ed integrazioni pervenute in data 12/04/2024, prot.8215, dalla geom. Luana TUNINI in qualità di esperto del Giudice Esecuzione Immobiliare n. 86/21 – Tribunale di Gorizia, per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30, comma 2 e 3 del D.P.R. 380/2001 per esecuzione immobiliare, alla data del 19/03/2024 relativo alla **pp.cc. 438/8, 436/3, 424/5 e 440/15 del F.M. 1 del C.A. e C.C. di Ronchi dei Legionari / Sez A;**

CERTIFICA

che in base al Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.Reg. n. 0241/Pres. di data 23/11/2012, per quanto rilevabile dal confronto tra mappe catastali, carta tecnica regionale, elaborato di P.R.G.C. vigente, e successive varianti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nonché approvazione Variante 9 pubblicata sul BUR n.13 di data 27 marzo 2024, giusta Delibera Consiliare n.9 di data 13 marzo 2024:

pp.cc. 438/8 e 440/15 del F.M. 1 del C.A. e C.C. di Ronchi dei Legionari / Sez. A,
ricadono:

ZONA OMOGENEA V – verde urbano. In tale zone si applicano le norme di cui all'art. n. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C., che di seguito si allegano in copia conforme.

Gli immobili succitati inoltre sono gravati dall'imposizione dei **vincoli** relativi alla *fascia di rispetto metanodotto*, come recepito dall'art. n.48 delle N.T.A. di P.R.G.C. che si allegano di seguito in copia.

p.c. 424/5 del F.M. 1 del C.A. e C.C. di Ronchi dei Legionari / Sez. A, ricade:

ZONA OMOGENEA H2 – insediamenti commerciali di progetto. In tale zone si applicano

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO ai sensi DPR 30/05/2002 n.115 art.18.

le norme di cui all'art. n. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C., che di seguito si allegano in copia conforme.

p.c. 436/3 del F.M. 1 del C.A. e C.C. di Ronchi dei Legionari / Sez. A, ricade:

ZONA OMOGENEA – *viabilità esistente*. In tale zone si applicano le norme di cui all'art. n.47 delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C., che di seguito si allegano in copia conforme.

L'immobile succitato inoltre è gravato dall'imposizione dei **vincoli** relativi alla *fascia di rispetto elettrodotto*, come recepito dall'art. n.48 delle N.T.A. di P.R.G.C. che si allegano di seguito in copia.

Si precisa, altresì, che le eventuali pratiche edilizie rilasciate dall'Ufficio Edilizia Privata attinenti le particelle in oggetto (per valutazione capacità edificatoria, situazione edilizia autorizzata, ecc...), potranno essere visionate ed acquisite, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 267/2000, della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. 27/06/1992 n. 352, presso gli uffici comunali.

Analogamente potranno essere visionati, attraverso la consultazione diretta sul sito internet comunale, tutti gli elaborati inerenti il vigente P.R.G.C., nonché gli strumenti di pianificazione connessi. Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Ronchi dei Legionari, 15/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Gianluca BREGANT

(documento f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Versamento diritti di segreteria di Euro 30,00 con bonifico bancario dd. 12/04/2024 pagoPA.

ART. 5 - EDIFICABILITA'

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti (1), alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Area edificabile è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria e cioè di strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica, fatto salvo i casi previsti dal successivo comma.

La destinazione di un terreno a zona edificabile secondo il P.R.G.C. non conferisce il titolo di edificabilità qualora non esistano le opere di urbanizzazione primaria, ovvero non esista dal Comune la previsione di realizzarle nel triennio successivo alla concessione, oppure non esista l'impegno dei privati di realizzarle contemporaneamente alla costruzione oggetto del permesso.

Per quanto riguarda le zone di espansione residenziale soggette a piano attuativo, queste potranno essere attuate compatibilmente all'attuazione da parte dell'Amministrazione comunale della rete fognaria di progetto. Tale programmazione dovrà essere inserita nella convenzione. Negli altri casi l'attuatore dell'intervento dovrà farsi carico del collegamento con la rete urbana principale, che sarà considerato a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria a carico degli interventi edificatori previsti all'interno del piano attuativo.

Tutti i nuovi interventi edificatori (nuova costruzione) devono prevedere idonei sistemi di captazione e smaltimento delle acque piovane (sistemi di sub-irrigazione, pozzi perdenti), senza pregiudizi per i terreni a valle.

Per i lotti edificabili (ancora ineditati e per le U.M.I. non attuate), compresi in P.R.P.C. approvati, si applicano le disposizioni, norme, indici urbanistici ed edilizi, modalità di calcolo contenute nello stesso P.R.P.C., fatta salva la possibilità di conformarsi alle disposizioni contenute nel presente P.R.G.C.

Nel caso di demolizione di fabbricati esistenti, regolarmente accatastati, per cause di pubblica incolumità, in ottemperanza ad ordinanze sindacali, la volumetria del fabbricato demolito potrà essere riedificata, eventualmente ampliata dei volumi concessi in deroga all'interno di ogni singola zona nel caso in cui il lotto di pertinenza risultasse saturo. Il diritto a riedificare rimane immutato nel tempo compatibilmente alle previsioni contenute nel piano regolatore generale comunale vigente al momento dell'intervento edilizio di nuova edificazione. La riedificazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze dai confini ammesse dal Codice Civile e di 10 m. tra parete finestrata e parete di edifici antistanti. Nel caso in cui l'edificio demolito presenti distanze diverse e non conformi a quelle sopra indicate, per non perdere i diritti acquisiti, la demolizione del fabbricato esistente dovrà avvenire conservando, in sicurezza, i muri perimetrali per un'altezza non inferiore a 3,00 m.

ART. 19 - ZONA OMOGENEA V - Verde urbano

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree utilizzate a giardini, parchi, percorsi, aree intercluse nell'abitato, pertinenze di edifici esistenti, canali irrigui etc..

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le aree libere private per il loro interesse ambientale e localizzativo nel territorio, e ne prevede la conservazione come spazio privato senza imporre vincoli di pubblico interesse.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a:

- parco e giardino;
- cortile;
- orto;
- area verde libera;
- canali irrigui;
- pertinenze di edifici residenziali esistenti (gazebo, attrezzature sportive private all'aperto, bussole, verande, depositi attrezzi, rimesse,...) nei limiti di 20 mq. Altezza interna dei vani non superiore a ml. 2,40, distanza dai confini non minore di ml. 1,50. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno armonizzarsi con il contesto entro cui è collocato l'edificio principale evitando coperture e tamponature in materiale plastico, metallico o similare, eccezione fatta per i gazebo.

4. AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO

Per le aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrate nella tavola "A5 - Vincoli e servitù territoriali - Limiti e fasce di rispetto", in recepimento alle prescrizioni del PAIR valgono le disposizioni contenute nell'art. 55 delle presenti norme.

ART. 30 - ZONA OMOGENEA H2 - Insediamenti commerciali di progetto

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree del territorio comunale interessate da insediamenti a carattere commerciale e terziario.

(¹) alla data di adozione della variante 3), valgono le disposizioni dell'art. 22 della LR 19/2009

Art. 22 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal Sindaco o dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, in relazione alle competenze individuate dallo statuto comunale, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi due anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.

4. La sospensione di cui al comma 3 non opera per gli interventi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 4, comma 2, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico così definiti dalla legge.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano, vista la collocazione strategica delle aree sugli accessi principali dal territorio, ne prevede l'integrazione funzionale nel sistema insediativo.

3. DESTINAZIONE D'USO

Le destinazioni d'uso sono:

- commerciale al dettaglio fino a mq 5.000 di superficie coperta;
- commerciale al dettaglio fino a mq 15.000 di superficie coperta complessiva, nella zona individuata dalla cartografia allegata al "Piano di Settore per l'individuazione delle Grandi Strutture di Vendita";
- Per le zone H2 non ricomprese nel Piano di settore comunale del commercio la superficie di vendita massima ammissibile è di 1.500 mq e la superficie coperta complessiva massima ammissibile è di 5.000 mq.
- commerciale all'ingrosso;
- alberghiera;
- magazzini e depositi;
- servizi;
- direzionale.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. - P.A.C. esteso all'intero comparto fissato sulla tavola della zonizzazione in scala 1:2000.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- R.C.: max 50% del lotto;
H: max 10.00 ml;
D.C.: ml 5.00;
D.E.: min. 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
min ml 5.00 tra pareti non finestrate e pareti di edifici antistanti;
D.S.: - da viabilità locale: min ml 10.00;
- da S.S.: min. ml 15.00.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Commercio

Prima dell'effettivo avviamento degli esercizi commerciali ricadenti nella zona H2, in prossimità del casello autostradale ed adiacente alla zona H, dovranno essere previste tutte le azioni e le opere di natura gestionale e regolamentare (segnaletica orizzontale e verticale, aiuole spartitraffico per disincentivare manovre scorrette) finalizzate ad indirizzare gli utenti dell'esercizio commerciale, nel rispetto delle soluzioni di accessibilità esemplificate nell'elaborato "Studio di impatto sulla viabilità di supporto al Piano comunale di Settore del Commercio", allegato alla Variante n.20 al P.R.G.C..

Residenza

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, per ogni attività compresa nel corpo di fabbrica principale, con una superficie massima di 200 mq lordi.

La realizzazione di abitazioni non può avvenire in corpi edilizi o parti di corpi edilizi posti sotto il livello stradale o sotto il livello originale di campagna. In dette zone commerciali sotto il livello stradale e/o di campagna sono ammesse destinazioni diverse da quella abitativa in strutture realizzate nel piano rispetto delle norme igienico sanitarie, geologiche e previa impermeabilizzazione rigorosa dei locali, ivi comprese eventuali rampe, scale, scivoli, pozzetti, caditoie e quant'altro realizzato sotto il livello del piano campagna originario o, nel caso di innalzamento dello stesso piano, di quella da realizzare o realizzato.

7. NORME PER I PARCHEGGI PRIVATI DI USO PUBBLICO

1. La dotazione di aree da riservare a parcheggio deve avere la seguente dotazione minima:
 - a) per esercizi inferiori a mq 400 di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita;
 - b) per esercizi singoli compresi tra mq 400 e mq 1.500 di superficie di vendita: 150% della superficie di vendita;
 - c) per esercizi singoli, centri e complessi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500: 200% della superficie di vendita.
 2. La dotazione di parcheggi per i servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago: 100% della superficie utile di detti servizi.
 3. Per le strutture commerciali al minuto con superficie di vendita superiore a mq 1.500, in aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui ai punti precedenti, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto auto ogni due addetti.
 4. Le aree di parcheggio di cui ai punti precedenti sono localizzate nelle stesse zone omogenee in cui è ubicata l'attività commerciale se questa è localizzata al di fuori dell'area urbana, oppure in altre zone omogenee del sistema insediativo in cui risultino compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici, perché localizzate entro un percorso non inferiore a 500 metri.
 5. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al precedente punto 1 sono ridotti del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinare l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.
 6. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti non si applicano nel caso di edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla citata data, siano localizzati all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.
 7. In caso di esercizio commerciale destinato sia al commercio al dettaglio sia al commercio all'ingrosso, le percentuali di cui al precedente punto 1) sono rispettivamente riferite alla superficie di vendita al dettaglio e alla superficie utile all'ingrosso.
- Le disposizioni sopra riportate si applicano sia per edifici di nuova realizzazione, sia in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali.

I parcheggi relativi ai precedenti punti, i percorsi pedonali, ciclabili od automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati in funzione paesaggistica e ambientale.

ART. 47 - INFRASTRUTTURE

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:

a) Viabilità meccanica:

Il P.R.G. individua la rete stradale (suddivisa in autostrade, strade statali, provinciali, comunali) esistente o di progetto, articolata dal punto di vista funzionale in:

1. Viabilità autostradale (A4);
2. Viabilità di grande comunicazione (tra S.S. 14 - S.P. per Grado);
3. Viabilità di interesse regionale (S.S. 14, S.S. 305 e S.S. 677);
4. Viabilità di interesse provinciale (S.P. n. 12, S.P. n. 15, S.P. n. 11);
5. Viabilità locale (tutte le altre strade).

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione e/o protezione dei tracciati esistenti e per la creazione del nuovo sistema viario.

Le relative opere d'arte dovranno essere realizzate con materiali e tipologie adeguate alle caratteristiche delle zone attraversate.

In fase esecutiva la larghezza delle strade e l'ingombro degli innesti, riportati in cartografia, possono essere modificati a spese delle zone contermini interessando una fascia profonda non più di 5,00 m su entrambi i lati e non più di 10,00 m in corrispondenza degli innesti.

Le ipotesi di localizzazione della viabilità di progetto (redatte sulla base del Piano del Traffico approvato con D.C. n. 33 del 27/9/2010), sono riportate sulla cartografia con una indicazione di fascia in edificabile. Il tracciato viario potrà subire i necessari adeguamenti in relazione alle esigenze del progetto stesso.

In tale ambito non è consentita l'edificazione.

La potenziale edificabilità delle zone interessate è trasferita all'esterno di tale Ambito, nella relativa zona omogenea.

b) Viabilità pedonale e ciclabile:

Per l'individuazione della viabilità pedonale e ciclabile si vedano le indicazioni del Piano Urbano del Traffico intercomunale (Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano).

Per quanto riguarda la rete stradale, lettera a) e b), è possibile occupare tali zone in deroga e per motivate esigenze ai fini dell'ampliamento delle attività commerciali esistenti e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale e delle normative di settore, di cui alla L.R. 29/2005.

c) Ferrovia

Il piano conferma il tracciato delle linee esistenti sul territorio.

d) Reti tecnologiche energetiche

Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi all'oleodotto TAL, al Gasdotto SNAM, degli elettrodotti ENEL, dell'acquedotto "Trieste, Monfalcone, Grado e Ronchi" e delle aree ad essi complementari.

Il potenziamento delle reti e degli impianti è ammesso nelle relative fasce di rispetto e nelle altre zone secondo quanto riportato al successivo Art. 48.

e) - Impianti di distribuzione carburante

All'interno della zona destinata alla viabilità meccanica sono riconosciuti anche gli impianti di distribuzione del carburante. Tali impianti sono disciplinati dal TITOLO II – norme in materia di distribuzione dei carburanti- della L.R. 19/2012.

ART. 48 - LIMITI DI RISPETTO

Detti limiti riguardano gli ambiti da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai cimiteri, ai rii e ai depuratori.

a) Viabilità stradale

Limite inedificabile in zona agricola e forestale:

1. Viabilità autostradale: 60 m., riducibile a 30 m per le aree ricadenti all'interno dei perimetri delle Comunità montane;
2. Viabilità di grande comunicazione: 40 m,
3. Viabilità di interesse regionale: 30 m,
4. Viabilità di interesse provinciale e locale: 20 m;

In tali ambiti potranno rilasciarsi unicamente autorizzazioni per stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, servizi connessi, attrezzature e reti tecnologiche, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto pubblico, chioschi per la vendita e somministrazione dei prodotti agricoli.

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (IF) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione contigua.

Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 mc, da concedersi anche in più volte (fino al raggiungimento della volumetria concessa) e per necessità d'ordine igienico-sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.

Nel territorio della Comunità Montana i sopracitati limiti di edificabilità sono ridotti del 50%.

Nelle tavole della zonizzazione in scala 1:2000 è riportato il limite planimetrico (delimitazione delle varie zone omogenee prospicienti la viabilità) all'interno del quale dovrà essere attuata la ristrutturazione della viabilità intesa come allargamento della sezione

stradale, formazione di marciapiedi, parcheggi, opere di arredo urbano comprendenti anche il rifacimento delle recinzioni, la razionalizzazione degli ingressi e la ricomposizione del verde.

L'area compresa all'interno di detto limite si configura come area per realizzare opere di pubblica utilità e come tale assoggettabile ad esproprio.

La distanza dell'edificazione dalle strade prevista dalle specifiche norme di zona dovrà essere misurata dal limite definito come pertinenza dell'ambito di ristrutturazione della viabilità riportato sul P.R.G.C..

b) Ferrovia

In corrispondenza della linea ferroviaria è fissato un limite di rispetto inedificabile lungo tutto il tracciato pari a 30,00 ml computati dalla rotaia più esterna, salvo deroghe dell'Ente proprietario, secondo quanto previsto dal DPR n 753/1980 e del DM 3/8/81.

Lungo il percorso della linea AC/AV (Tratta Ronchi -Trieste) l'Ente concessionario potrà definire fasce di rispetto in edificabili di maggiore entità.

c) Cimiteri

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

All'interno di detto limite è consentita la realizzazione di strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita di articoli funerari e di fiori.

All'interno del limite di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale del 10% della superficie coperta esistente ed i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dall'articolo 4, comma 1 lettera c) e comma 2 della L.R. 19/2009.

d) Rii e altri corsi d'acqua

Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d'acqua, vanno osservate le seguenti distanze, fatte salve prescrizioni di zona più restrittive:

- corsi d'acqua non arginati: 10.00 m e 4.00 m dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni;
- corsi d'acqua arginati: stesse distanze ma da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

e) Pozzi e punti di presa acque potabili

In applicazione alla normativa vigente in materia è prevista un'area di salvaguardia a vari livelli di protezione nei confronti del punto di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante acquedotto avente carattere di interesse pubblico.⁽²⁾

f) Acquedotto

Il limite di inedificabilità è definito dall'Ente gestore di questa infrastruttura.

g) Depuratori

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o consortili, è di ml 100 a partire dalla loro area di pertinenza.

h) Elettrodotti

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture:

- Elettrodotto 132 kw, 220 kw e 380 kw: nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.P.C.M. 08.07.2003.

i) Metanodotti:

- 40 m (20 m per lato).

⁽²⁾ Alla data di adozione della variante n°3 : D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), art 94:

"1. Su proposta degli enti di governo del territorio, le Regioni..... Individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

(tale adempimento non è stato ancora eseguito ndr)

-----omissis -----

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

-----omissis -----

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore....."

l) Oleodotto:

Il limite di inedificabilità è definito dall'Ente gestore di questa infrastruttura.

m) Aeroporto

Il territorio comunale è gravato dal rispetto di vincoli connessi all'attività dell'Aeroporto previsti dall'articolo 707 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30.03.1942 modificato con D.Lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e D.Lgs. 151/2006 e del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti edito dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), capitolo 4 "Valutazione e limitazione ostacoli".

Sono, inoltre, subordinati all'autorizzazione di E.N.A.C. le attività che possono costituire un potenziale ostacolo alla navigazione aerea. Queste sono:

- Discariche;
- Impianti di depurazione acque reflue, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette;
- Piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa;
- Industrie manifatturiere;
- Allevamenti di bestiame;
- Manufatti con finiture riflettenti;
- Luci pericolose e fuorvianti;
- Ciminiere con produzione di fumi;
- Antenne ed apparati radioelettrici irradianti;
- Depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche, edificazioni in grado di richiamare un elevato carico antropico contemporaneo e concentrato o altre attività in grado di amplificare le conseguenze dannose nel caso di eventi di crash aereo;
- Sorgenti laser e proiettori ad alta densità;
- Impianti eolici.

n) Allevamenti zootecnici

Per la realizzazione di nuovi allevamenti in zona agricola si dovrà rispettare la normativa in materia emanata dagli Enti competenti (distanza dalle zone residenziali) e i relativi pareri dell'Azienda per i servizi sanitari.